

# Sentenza del 07/06/2021 n. 2123 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 11

## Testo

### Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente

### Massima:

Nessuna massima presente

## Testo:

### DECISIONE

Sull'appello presentato da F. avverso la sentenza n. 56/2020 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Como e depositata in data 14 luglio 2020.

### FATTO

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso proposto da F. avverso avviso di accertamento n. XXXXX, anno d'imposta 2014, con il quale l'Ufficio riprendeva a tassazione, quale reddito di lavoro autonomo, ex art. 53, comma 2, lettera b), del T.U.I.R., l'importo di euro 90.000,00 corrispondente alla somma percepita nell'anno 2014 quale parte del corrispettivo della cessione del marchio, euro 120.000,00, al netto della deduzione forfettaria prevista dall'art. 54, comma 8, del T.U.I.R. e pari al 25% dell'importo (ossia, euro 30.000,00).

Appella il contribuente censurando la sentenza impugnata nel merito; inoltre, chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento per le ragioni esposte nel giudizio di primo grado. Conclude, quindi, per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.

Si costituisce l'Ufficio ribadendo le ragioni esposte nel giudizio di primo grado e controdeducendo sui motivi di gravame. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

La causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti e decisa nella camera di consiglio svoltasi in via telematica, con adeguata tecnologia, non avendo nessuna delle parti insistito, nei due giorni liberi antecedenti all'odierna camera di consiglio, per la discussione ex art. 27 del d.l. n. 137/2020.

### DIRITTO

La vicenda trae origine dalla notifica dell'avviso di accertamento n. XXXXX (anno d'imposta 2014) con il quale l'Ufficio riprendeva a tassazione, quale reddito di lavoro autonomo, ex art. 53, comma 2, lettera b), del T.U.I.R., l'importo di euro 90.000,00 corrispondente alla somma percepita nell'anno 2014 quale parte del corrispettivo della cessione del marchio, euro 120.000,00, al netto della deduzione forfettaria prevista dall'art. 54, comma 8, del T.U.I.R. e pari al 25% dell'importo (ossia, euro 30.000,00).

Dunque, oggetto dell'odierno giudizio non sono le imposte sul "l'atto" di cessione, ma le eventuali imposte che avrebbero dovuto essere dichiarate a titolo di "reddito" sul corrispettivo percepito dal titolare del marchio in seguito alla sua cessione.

Il contribuente impugna l'atto impositivo e, in primo grado, la CTP rigetta il ricorso affermando che «risulta provato che il marchio oggetto di cessione costituisce opera dell'ingegno ed è stato oggetto di un brevetto, con la conseguenza che la cessione del marchio va ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 53, comma 2, lett. b)».

Appella il contribuente evidenziando l'erroneità della decisione del Giudice di primo grado laddove afferma che devono essere parificati i concetti di "marchio" ed "opera dell'ingegno", nonché eccepisce la violazione del principio di legalità laddove l'Ufficio ha proceduto ad applicare "in via analogica" l'art. 53, comma 2, lett. b) D.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR).

L'appello è fondato.

Questa CTR rileva che la fattispecie in esame va esaminata evidenziando, preliminarmente, che non è oggetto di contestazione che il contribuente, nella qualità di persona fisica titolare del marchio "I", in data 04/03/2014, lo abbia ceduto con atto a rogito Notaio M. Rep. n. 6 registrato a C l'11/03/2014 n. Y Serie: 1 T.

Il titolare del marchio può trasferire liberamente la titolarità del segno (indipendentemente dal trasferimento dell'azienda o di un suo ramo) in quanto, ai sensi dell'art. 2469 c.c., "chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato".

Dunque, rappresenta un fatto incontestato che la titolarità del marchio fosse in capo all'odierno contribuente (persona fisica) e che questi ne abbia disposto cedendo a terzi la sua titolarità al di fuori dell'esercizio di una attività di impresa.

Detta considerazione è di primaria rilevanza ai fini dell'inquadramento della fattispecie in quanto bisogna stabilire se il compenso percepito dalla persona fisica cedente la titolarità di un marchio registrato a suo nome possa essere ricondotto ad una delle categorie di reddito che costituiscono il presupposto dell'IRPEF. In proposito, si ricorda che la base imponibile dell'IRPEF è costituita dal reddito complessivo lordo (art. 8 TUIR) che altro non è che la somma dei singoli redditi netti che appartengono ad una delle categorie indicate dall'art. 6 TUIR; ossia, i redditi da lavoro dipendente (artt. 49 - 52 TUIR), i redditi di lavoro autonomo (artt. 53 - 54 TUIR), i redditi fondiari (artt. 25 - 43 TUIR), i redditi di capitale (artt. 44 - 48 TUIR), i redditi di impresa (artt. 55 - 66 TUIR) e i redditi diversi (artt. 67 - 71 TUIR).

Escluso ex se che la cessione di un marchio registrato da una persona fisica possa essere riconducibile alle categorie dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi di capitale e dei redditi fondiari, quanto affermato in via preliminare da questa CTR in ordine al fatto che l'Agenzia non contesti che il corrispettivo ricevuto dal titolare del marchio per la sua cessione sia qualificabile come alienazione di un bene facente parte del proprio patrimonio personale esclude, altresì, che lo stesso possa essere ascritto alla categoria del reddito d'impresa. Né può essere invocata la categoria dei redditi diversi generati da plusvalenze (art. 67 TUIR) in quanto né l'Ufficio ha qualificato in questi termini la fattispecie impositiva oggi in esame né ci sono in atti elementi dai quali si potrebbe paventare l'esistenza di questa fattispecie.

Escluso, dunque, che il corrispettivo derivante dalla cessione di un marchio registrato da persona fisica possa essere ricondotto ad una delle categorie di reddito di cui sin qui si è detto, l'Ufficio, nell'esercizio della sua potestà accertativa, ha qualificato il corrispettivo della vendita del marchio (al di fuori dell'esercizio di impresa) in termini di reddito da lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. b), del TUIR; norma, quest'ultima che recita che rientrano nella categoria dei redditi da lavoro autonomo anche «i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali».

La CTP avalla detta qualificazione affermando che risulta provato che il marchio "oggetto di cessione costituisce opera dell'ingegno".

Questa CTR osserva che detta affermazione non è condivisibile in quanto il marchio (come la ditta e l'insegna) è un segno distintivo che gode di una sua tutela in quanto ha la funzione di distinguere prodotti o servizi di un'impresa.

Il marchio, quale segno distintivo di prodotti e servizi, è quindi cosa diversa dall'opera dell'ingegno che trova la sua disciplina nel libro quinto del lavoro del codice civile sotto il titolo che si occupa dei "diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali".

In particolare, si richiama l'art. 2575 c.c. laddove stabilisce che "formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione". La peculiarità delle opere di ingegno richiamate dall'art. 2575 cit. e che formano oggetto del diritto d'autore giustifica, tra l'altro, l'applicazione di una disciplina speciale (artt. 2576 e ss. c.c.) in tema di cessione e di utilizzo volta a tutelare, in estrema sintesi, la "paternità" e la "reputazione" dell'autore che ha creato l'opera d'ingegno.

Alla stregua di quanto sin qui detto -e, più in particolare, della diversità degli istituti giuridici ascrivibili rispettivamente alle categorie dei "segni distintivi" e delle "opere di ingegno"-, equiparare il marchio alle opere di ingegno rappresenta il frutto di una interpretazione analogica (non semplicemente estensiva del dato letterale contenuto nell'art. 53, lett. b, TUIR) che, in quanto tale, non è consentita nel diritto tributario quando l'operazione ermeneutica investe, come nel caso di specie, il presupposto dell'imposta.

La novità della questione di diritto sottesa alla vicenda e l'assenza di orientamenti sul punto della Giurisprudenza di legittimità, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.

### **P.Q.M.**

la Commissione Tributaria Regionale accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado annulla l'atto impugnato.

Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.

## **Documenti citati**

## **Documenti collegati**

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza